

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Fruizione del Superbonus 110%, la residenza non è penalizzante

27 Ottobre 2020

Il contribuente che lavora all'estero e in Italia non ha redditi su cui effettuare la detrazione d'imposta, potrà beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito



Un cittadino iscritto all'Aire, fiscalmente residente all'estero, può accedere al *Superbonus* 110% per i lavori condominiali effettuati sull'immobile che detiene in Italia. Tuttavia, considerando che in Italia è titolare del solo reddito fondiario, non potrà fruire della detrazione diretta, ma solo delle opzioni alternative, cioè dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito d'imposta. È il

chiarimento fornito dall'Agenzia con la **risposta n. 500** del 27 ottobre 2020.

L'istante fa presente che nel condominio dove si trova l'immobile di sua proprietà saranno eseguiti dei lavori di efficientamento energetico agevolabili, fra cui la coibentazione esterna, e l'installazione di una caldaia condominiale a condensazione e di pannelli solari e fotovoltaici.

L'Agenzia, riguardo alla possibilità per i soggetti fiscalmente non residenti di accedere al beneficio in esame ricorda la **circolare n. 24/2020**, con cui è stato chiarito che il *Superbonus* riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per gli interventi agevolati, atteso che il decreto "Rilancio" (articolo 119, comma 1, lettera *b*) e comma 9 lettera *b*) del DL n. 34/2020) ha individuato tra i destinatari del *bonus* "le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni".

La stessa circolare ha precisato che i soggetti che non possono usufruire del beneficio in forma

diretta, in quanto posseggono esclusivamente redditi a tassazione separata, o assoggettati a imposta sostitutiva, o con imposta lorda assorbita da altre detrazioni, oppure rientrano nello scaglione non tassato (*no tax area*), possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto "Rilancio".

L'Agenzia, in definitiva ritiene che l'istante, contribuente fiscalmente residente all'estero e titolare in Italia del solo reddito fondiario, in mancanza di un imposta lorda su cui eseguire la detrazione diretta, potrà utilizzare il *Superbonus* tramite le due opzioni alternative.

Sull'argomento, vedi articolo "**Opzioni Superbonus 110%, fruibili dal frontaliero con reddito fondiario**".

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fruizione-del-superbonus-110-residenza-non-e-penalizzante>